

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXV

BARI, 25 OTTOBRE 2004

N. 126

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 11,00, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 18 ottobre 2004, n. 3

“Criteri per la concessione di contributi in materia di Diritto allo Studio della Regione Puglia, di cui all'art. 10 della L.R. 42/80, in favore delle istituzioni Scolastiche e di Soggetti Pubblici, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Pag. 11912

REGOLAMENTO REGIONALE 18 ottobre 2004, n. 4

“Modifiche al Regolamento Regionale 5 agosto 1999, n. 3: “Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)”.

Pag. 11915

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 18 ottobre 2004, n. 3

“Criteri per la concessione di contributi in materia di Diritto allo Studio della Regione Puglia, di cui all’art. 10 della L.R. 42/80, in favore delle istituzioni Scolastiche e di Soggetti Pubblici, in attuazione dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241”.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ *emanazione dei regolamenti regionali*.
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n.7 “ Statuto della Regione Puglia”.
- Visto L’art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Vista la L.R. 42/80 che prevede la concessione di contributi della Regione Puglia in materia di Diritto allo Studio in favore delle Istituzioni Scolastiche e di Soggetti Pubblici, in attuazione dell’art.12 della Legge 7 agosto 1990, n.241.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1464 del 05 ottobre 2004, con la quale si propongono i “Criteri per la concessione di contributi della Regione Puglia in materia di Diritto allo Studio in favore delle Istituzioni Scolastiche e di Soggetti Pubblici, in attuazione dell’art.12 della Legge 7 agosto 1990, n.241”.

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Art. 1
Oggetto**

Il presente atto disciplina le modalità e determina i criteri, i requisiti ed i termini per la concessione di contributi finalizzati al conseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all’art. 10 e successivi della Legge Regionale 12/05/1980, n.42 “Norme organiche per l’attuazione del diritto allo studio”.

**Art. 2
Destinatari**

I contributi o i finanziamenti potranno essere concessi alle Istituzioni Scolastiche Regionali di ogni ordine e grado, comprese quelle paritarie o legalmente riconosciute ed ai Soggetti pubblici, che presenteranno progetti o proporranno, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche iniziative in sintonia con gli obiettivi istituzionali di crescita culturale, sociale ed educativa della popolazione regionale e di quella scolastica in particolare.

**Art. 3
Interventi ammissibili. Criteri**

Nel Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio, relativo all’esercizio delle funzioni dirette, avranno carattere prioritario i progetti che risponderanno alle seguenti direttive:

- a) organizzazione di convegni, seminari, promozione di studi , documentazioni e ricerche finalizzate alla migliore conoscenza ed attuazione del diritto allo studio;
- b) sperimentazione di nuove iniziative e metodologie di intervento nella materia;
- c) sostegno ad iniziative ed attività promozionali in materia di diritto allo studio che privilegino l’orientamento scolastico e universitario, predisposte dalle Istituzioni Scolastiche Regionali in forma singola o associata e che presentino note-

vole spessore culturale e valenza socio-psicopedagogica ed in particolare:

- alle manifestazioni regionali ed interregionali sul tema dell'orientamento scolastico, professionale ed universitario;
- alla stampa di pubblicazioni riguardanti l'intera comunità regionale di qualificato interesse scolastico;
- alla promozione del cinema, del teatro, della danza e di ogni altra forma d'arte in collaborazione con le Istituzioni e i Soggetti maggiormente rappresentativi a livello Regionale e Nazionale ed in sintonia con le direttive del Ministero della Pubblica Istruzione;

- d) la promozione e il sostegno alle iniziative progettuali delle singole Istituzioni Scolastiche anche a carattere locale finalizzate a creare momenti di socializzazione, di crescita e di potenziamento personale degli studenti, al fine di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, dell'elusione, del bullismo e del disagio scolastico e di prevenire il fenomeno della microcriminalità ed a favorire l'integrazione scolastica dei disabili ed a sostenere iniziative per la piena fruizione del diritto allo studio;
- e) il sostegno ai progetti scolastici che promuovono tematiche di notevole interesse sociale e culturale come l'educazione alla legalità; l'educazione all'ambiente; l'educazione civica e stradale, l'educazione alla salute; la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e folclorico del territorio regionale; l'educazione alla comprensione, alla tolleranza ed alla solidarietà verso i soggetti appartenenti a culture ed etnie diverse; l'educazione alla multiculturalità; l'introduzione e l'utilizzazione di nuove tecnologie e metodologie didattiche; la realizzazione di laboratori linguistici e di percorsi didattico-formativi a sostegno della cultura d'impresa.

Art. 4 Modalità

Ai fini della concessione dei contributi previsti dal presente regolamento le Istituzioni Scolastiche

Regionali di ogni ordine e grado, comprese quelle paritarie o legalmente riconosciute e i Soggetti Pubblici, interessati a fruire dei contributi di cui all'art.10 della L.R.42/80, dovranno far pervenire apposita richiesta, entro e non oltre il 5 Novembre di ogni anno, indirizzata all'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Puglia. L'istanza a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente dovrà essere corredata da un progetto nel quale dovranno essere indicati:

1. Le finalità che si intendono perseguire.
2. Le iniziative che si intendono realizzare.
3. I docenti referenti.
4. Le eventuali attività conclusive del progetto (manifestazione artistica, rassegna, mostra, convegno, pubblicazione di un libro o di un prodotto audiovisivo, stampa di un giornale scolastico, realizzazione di un documentario, di un corto o di un lungometraggio filmico, ecc..)
5. Gli eventuali soggetti esterni con i quali la Scuola intende stipulare una convenzione o un protocollo d'intesa per definire le modalità collaborative.
I soggetti esterni dovranno essere scelti preferibilmente tra le agenzie formative accreditate e riconosciute dal MIUR.
6. I soggetti destinatari del progetto.
Alla precitata documentazione dovrà essere allegato un preventivo di spesa afferente rigorosamente l'attuazione del progetto che si intende realizzare.
I progetti dovranno essere attuati nel corso dell'anno solare successivo alla data di presentazione degli stessi; in nessun caso saranno presi in considerazione progetti che si riferiscono ad iniziative pregresse.

Art. 5 Piano degli interventi- Criteri

Il piano degli interventi di cui all'art.10 della L.R. 42/80 sarà predisposto dall'Ufficio Studi e Programmazione, Diritto allo Studio Funzioni Dirette del Settore Pubblica Istruzione e sarà redatto sulla base delle istanze che a conclusione della fase istruttoria saranno ritenute accoglibili in quanto coerenti con le finalità e gli obiettivi di cui all'art.10 della precitata L.R. n.42/80.

Nella concessione dei contributi alle istanze accoglibili, sarà privilegiato il criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle stesse presso il Settore P.I..

In tal caso farà rigorosamente fede il timbro d'arrivo apposto sulle domande, pervenute per posta, da parte dell'Ufficio protocollo del Settore P.I..

I contributi alle Istituzioni Scolastiche regionali, comprese quelle paritarie o legalmente riconosciute, saranno liquidati con lo stesso provvedimento dirigenziale di approvazione del progetto e di determinazione del contributo; ai Soggetti pubblici il contributo sarà liquidato con separato e successivo provvedimento, a conclusione delle attività progettuali ed a completamento dell'obbligo rendicontativo.

Alla predisposizione del Piano sovrintenderà il Dirigente del Settore P.I. che adotterà le relative determinazioni entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.

Art. 6 Rendicontazione

E' fatto obbligo alle Istituzioni Scolastiche ed ai Soggetti pubblici destinatari di contributi regionali di cui all'art.10 della L.R. 42/80 di procedere alla rendicontazione degli stessi.

L'obbligo rendicontativo si intende assolto per le Istituzioni Scolastiche con la presentazione, a conclusione delle attività progettuali e comunque entro e non oltre il 30 settembre dell'anno scolastico di

riferimento, di una dettagliata relazione sull'attività svolta corredata dalle fatture, autenticate per copia conforme, d'importo complessivo non inferiore a quello del contributo concesso.

La mancata osservanza dell'obbligo rendicontativo potrà attivare la procedura di revoca dei contributi già concessi e rendere inaccoglibili ulteriori domande di contributi regionali di cui all'art.10 della L.R. n.42/80.

I Soggetti pubblici per fruire del contributo concesso dovranno, a conclusione dell'iter progettuale, inviare al Settore Pubblica Istruzione ed a firma del legale rappresentante una dettagliata relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti; alla stessa dovranno, altresì, essere allegate le fatture autenticate per copia conforme afferenti l'attuazione del progetto e d'importo non inferiore a quello del contributo concesso.

La mancata osservanza dell'obbligo rendicontativo potrà attivare la procedura di revoca dei contributi già concessi e rendere inaccoglibili ulteriori domande di contributi regionali di cui all'art.10 della L.R. n.42/80.

In via del tutto eccezionale le Istituzioni Scolastiche potranno essere autorizzate dal Dirigente del Settore Pubblica Istruzione a presentare la rendicontazione oltre il 30 settembre e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento a condizione che la stessa

Istituzione dimostri d'aver avviato il progetto nel corso dell'anno scolastico e di non averlo potuto completare per impedimenti tecnici ed organizzativi imprevisti e non imputabili alla stessa.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 18 ottobre 2004

FITTO

REGOLAMENTO REGIONALE 18 ottobre 2004, n. 4

“Modifiche al Regolamento Regionale 5 agosto 1999, n. 3: “Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)”.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' *emanazione dei regolamenti regionali*.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004 n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto L'art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1291 del 05.08.2004 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della modifica al “ Regolamento Regionale 5 agosto 1999, n.3: Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)”.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1460 del 05 ottobre 2004, con la quale si propongono le modifiche al “Regolamento Regionale 5 agosto 1999, n.3: “Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)”.Adozione definitiva”.

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Art. 1
(Modifiche all'art.1 del R.R. n.3/99)**

- 1) il comma 1 dell'art.1 è sostituito dal seguente:
 1. “La Regione Puglia istituisce Ambiti Territoriali di Caccia ripartendo il proprio

territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia programmata, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.27/98 così come modificato dalla L.R. n.12 del 29.07.2004”.

**Art. 2
(Modifiche all'art.2 del R.R. n.3/99)**

- 1) all'art.2 – comma 1, eliminare le parole: “di dimensione sub-provinciale”.
- 2) all'art.2 – comma 2, eliminare le parole: “con i poteri previsti dall'art. 14, comma 12, della L.R. n.27 del 1998”.

**Art. 3
(Modifiche all'art.3 del R.R.n. 3/99)**

- 1) All'art. 3 – comma 1, eliminare le parole: “di dimensione sub-provinciale”.

**Art. 4
(Modifiche all'art.5 del R.R. n.3/99)**

- 1) Il comma 7 dell'art. 5, è sostituito dal seguente: “7. Provvede alla compilazione della graduatoria dei cacciatori extra-provinciali ammessi all'esercizio venatorio alla fauna stanziale ed alla graduatoria dei cacciatori extraregionali ammessi all'esercizio venatorio alla fauna migratoria per un massimo di venti giornate”.
- 2) Il comma 8 dell'art.5 è sostituito dal seguente: “ 8. Provvede, nel rispetto dei posti assegnabili con il Programma venatorio, a rilasciare autorizzazioni:
 - a) Ai cacciatori extraprovinciali rispettando l'ordine cronologico delle richieste pervenute. Nel caso in cui le richieste eccedano i posti assegnabili, procedono al sorteggio;
 - b) Ai cacciatori extraregionali, con priorità ai cacciatori residenti in Regioni limitrofe con le quali esistono rapporti di reciprocità convenzionata, valutando successivamente le ulteriori domande e procedendo, sempre con sorteggio, se le istanze pervenute superano i posti assegnabili.

3) Il comma 10 dell'art.5, è sostituito dal seguente: "Provvede a rilasciare permessi giornalieri in attuazione della L.R n. 12 del 29.07.2004-art.14, comma 5".

4) I commi 9, 11 e 12 sono soppressi.

Art. 5

(Modifica all'art. 6 del R.R. n. 3/99)

1) l'art. 6 del R.R. n. 3/99 è soppresso.

Art. 6

(Modifica all'art.7 del R.R. n. 3/99)

1) al comma 1 dell'art. 7, rigo 3°, sostituire la parola "iscritti" con "residenti nella Provincia territorialmente competente".

Art. 7

(Modifica all'art. 8 del R.R. n. 3/99)

1) l'art.8 del R.R. n. 3/99 è sostituito dal seguente nuovo articolo:

1. Ai cacciatori residenti nella Regione Puglia spetta di diritto l'esercizio della caccia programmata alla fauna stanziale nell' ATC della propria Provincia di residenza con la possibilità di avere accesso in altri ATC di altre Province previo consenso dell' Organo di Gestione, nel rispetto della capienza dell' Ambito di Caccia determinata con il Programma Venatorio, con riferimento alla densità venatoria prestabilita.
2. Per l'autorizzazione di accesso negli Ambiti di altre Province, per l'esercizio alla caccia programmata alla fauna stanziale, il cacciatore richiedente dovrà inoltrare al Comitato dell' ATC prescelto, domanda in carta semplice, dal 1° febbraio al 31 marzo dell'anno in corso a mezzo "Raccomandata AR". La domanda deve essere corredata del certificato di residenza, della fotocopia del porto d'armi e licenza di caccia, in corso di validità, o relative autocertificazioni (fa fede

il timbro postale di partenza). Nel caso che il rinnovo del porto d'armi sia in corso, il richiedente segnalerà detta circostanza nella istanza, riservandosi di esibire la fotocopia ad acquisizione di detta autorizzazione.

3. I cacciatori extraregionali che intendono esercitare la caccia alla fauna migratoria come da L.R.n. 12 del 29.07.2004, art. 14 – comma 5, devono inoltrare domanda all'ATC prescelto nei termini e modalità di cui al comma precedente.
4. Il Comitato di Gestione entro il 31 maggio successivo, elabora la graduatoria degli ammessi sulla base delle domande pervenute e con i criteri prefissati. Avverso la graduatoria, esposta per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Provincia competente, è ammesso ricorso in carta semplice al Presidente della Provincia entro dieci giorni dal termine dell'esposizione all'Albo. Il Presidente della Provincia provvederà, nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di presentazione del ricorso.
5. I cacciatori ammessi devono versare entro il 30 giugno il contributo di partecipazione alle spese di gestione dei territori dell'ATC destinati alla caccia programmata, nella misura predeterminata dalla Regione.
6. Il Comitato di Gestione, a partire dal 15 luglio, rilascerà le autorizzazioni annuali ai cacciatori residenti in altre Province della Regione ed autorizzati all'esercizio della caccia programmata alla fauna stanziale, ad esibizione del versamento.
7. I cacciatori residenti nell'ATC della propria Provincia di residenza, senza effettuare alcuna domanda al Comitato di Gestione, saranno autorizzati di diritto all'accesso nel proprio ATC, purché abbiano versato entro il 30 giugno il contributo dovuto come da ricevuta di versamento in proprio possesso ed esibita in fase di controllo.
8. I cacciatori extraregionali ammessi nell'ATC prescelto avranno diritto all'esercizio della caccia alla sola fauna migra-

toria esclusivamente nell'ATC autorizzato e per venti giornate di caccia a partire dalla terza domenica di settembre. Le autorizzazioni saranno rilasciate a partire dal 1° settembre previa presentazione della ricevuta di versamento.

9. A tutti i cacciatori residenti in Puglia, in possesso del versamento effettuato all'ATC di appartenenza della propria Provincia di residenza, è consentito l'accesso in tutti gli ATC della Regione, per l'esercizio venatorio alla fauna migratoria ai sensi della L.R. n. 12 del 29.07.2004, art. 14 – comma 2.
10. Il cacciatore residente in Regione ha diritto all'addestramento dei cani da caccia nei periodi di preapertura della stagione venatoria così come stabilito dal Calendario Venatorio Regionale.
11. Il rimborso della quota del contributo versato, al cacciatore che non intende più effettuare la caccia alla fauna stanziale in altri ATC della Regione, nei quali era stato autorizzato, oltre quello della Provincia di residenza, avverrà solo se sarà inoltrata domanda di rimborso effettuata a

mezzo di raccomandata A.R. da inviarsi prima dell'inizio della stagione venatoria e con la riconsegna dell'autorizzazione, ove già ritirata.

12. Tutti i posti resisi disponibili, in quanto non assegnati, sia per la caccia alla stanziale ai cacciatori residenti in Regione, L.R. n. 12 del 29.07.2004, art. 14 – comma 4, che per la caccia alla fauna migratoria ai cacciatori extraregionali, L.R. n. 12 del 29.07.2004, art. 14 – comma 5, saranno utilizzati come permessi giornalieri e rilasciati su richiesta scritta, previo versamento della quota di partecipazione alle spese di gestione del territorio fissato con il Programma Venatorio.

Art. 8

(Modifica all'art. 11 del R.R. n. 3/99)

1. Il comma 1 dell'art. 11 è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Provincia nomina un Collegio dei Revisori dei Conti, con il compito di controllare la regolarità della gestione contabile del Comitato di Gestione dell' ATC."

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 18 ottobre 2004

FITTO

